



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunita'

*Servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione
Ufficio di Direzione - tel/fax 080 5403312*

AOO/152/02-10-2012/13181

**Ai Direttori Generali delle
AA.SS.LL provinciali
di BA, BT, BR, FG, LE e TA**

LORO SEDI

Oggetto: riscontro quesiti - D.L.vo 95/2012

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che ultimamente pervengono a questo Servizio, quesiti in ordine all'applicazione di alcuni istituti contrattuali relativi agli AA.CC.NN. dei Medici di Medicina Generale e degli Specialisti Pediatri di libera scelta, che vengono trasmessi ad organismi diversi da quelli definiti ed individuati nei rispettivi accordi.

A tale riguardo si ritiene opportuno segnalare che la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 modificando il Titolo V della costituzione, ha affidato una piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato.

In questo contesto normativo, all'interno degli AA.CC.NN. sono stati previsti diversi livelli di negoziazione, che a seconda dei contenuti e delle specificità si distinguono in : nazionale, regionale ed aziendale.

Pertanto, allo scopo di garantire l'omogenea applicazione della disciplina negoziale, gli organismi individuati ad esprimere pareri sono :

- in ottemperanza all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in combinato disposto con l'art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, la SISAC, alla quale è stato demandato il compito di fornire assistenza alle pubbliche amministrazioni e alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per il tramite di pareri di carattere generale, in risposta a quesiti inerenti clausole negoziali controverse degli AA.CC.NN. dei settori in rapporto di convenzionamento col SSN. Tali quesiti, è opportuno ribadirlo,

possono essere posti solo dall'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, anche su segnalazione delle singole Aziende Sanitarie.

- Il Comitato Permanente Regionale, nelle cui attribuzioni rientrano anche quelle, di formulare proposte e fornire pareri sulla corretta applicazione delle norme dell'accordo nazionale, regionale oltre a poter osservare gli accordi aziendali.

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità e gli interlocutori a cui proporre quesiti interpretativi di norme contrattuali, si riportano di seguito le risultanze deliberate dal Comitato Permanente Regionale nella seduta del 19/09/2012, in ordine al quesito posto dalla Asl Ba e ASL BT in relazione : *" alla limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il SSN, fin dalla loro entrata in vigore"*.

La portata dell'art. 15 del D.L.vo 95/2012, deve essere intesa, con riferimento alla limitazione e conseguente " congelamento" delle tariffe di ogni singola prestazione, compresa la quota capitaria, che non possono essere modificate nella loro consistenza fino al 2014. Pertanto, la "crescita" dei trattamenti economici, non può riguardare il valore assoluto dei compensi mensili, ma solo le tariffe delle singole prestazioni e le voci fisse ed accessorie dello stipendio.

Di conseguenza anche i "Progetti Obiettivo", che rispondono ad una programmazione ed esigenza specifica della Regione, che ha facoltà di introdurla, e di stabilire le tariffe, non sono soggetti ai vincoli del D.L.vo n. 95 del 6/7/2012.

Distinti saluti


Il Dirigente del Servizio P.A.P.T.
(dr. Fulvio Longo)

CV/

